

**Contratto di appalto per i servizi assicurativi lotto 3-Infortuni/Danni  
accidentali**

## REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici dicembre duemilatredici in Roma, presso la sede della  
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo  
dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **dott.ssa**

**Marianna De Bartolis**, nata a Napoli il dieci ottobre  
millenovecentosettantanove, designata, con provvedimento direttoriale prot.  
n. 2007/12019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle  
Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei  
testimoni per concorde rinunzia fattane dai componenti, me consenziente,  
sono presenti:

- **Santi Marino**, dirigente pubblico, nato a Roma il ventuno aprile  
millenovecentocinquantanove, domiciliato per la carica ove sopra, il quale  
interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per  
brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo,  
426 c/d, codice fiscale e partita IVA: 06363391001, giusta delega del  
Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo prot. n.  
17848 del 6 dicembre 2013 che qui si allega sub “95a”

- **Giancarlo Mignuzzi**, impiegato privato, nato a Roma il ventiquattro  
febbraio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove appresso,  
in qualità di rappresentante – giusta procura speciale del 22 agosto 2013 con  
atto rep. n. 43.134 per notar Stefano Bigozzi in Firenze che qui si allega sub  
“95b” - della Fondiaria SAI S.p.A. (di seguito, per brevità, anche

“Assicuratore”), con sede legale in Torino al Corso G. Galilei, 12; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 00818570012; capitale sociale versato € 1.194.572.973,80 aggiudicataria dell'appalto dei servizi assicurativi per il lotto 3 Infortuni- Danni accidentali.

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue:

#### **Art. 1 – Valore degli atti di gara**

Le Parti convengono che gli atti di gara - quali il Disciplinare di gara, il Capitolato descrittivo e prestazionale, l'offerta tecnica e quella economica - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono qui interamente recepiti.

#### **Art. 2 – Interpretazione del contratto**

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione estensiva o più favorevole all'Agenzia.

#### **Art. 3 – Oggetto**

Il Contratto ha ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi connessi all'attività istituzionale esercitata dall'Agenzia delle Entrate, analiticamente definiti dalle condizioni di assicurazione esplicitate nel Capitolato descrittivo e prestazionale, accettato dall'Assicuratore, che si intende qui integralmente

recepito. Alle predette coperture sono aggiunte tutte le estensioni indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

#### **Art. 4- Durata del Contratto**

Il Contratto, con annessa la relativa polizza, avrà la durata di tre anni con decorrenza dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2013 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2016 cessando a termine di detto periodo, senza obbligo di disdetta.

#### **Art. 5 – Massimali**

Per la copertura assicurativa l'Assicuratore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica, da intendersi qui integralmente recepiti.

#### **Art. 6. Clausola Broker**

L'Agenzia ha nominato broker del presente contratto la Società Willis Italia S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Tortona n.33, al fine di assisterla nella gestione del presente contratto e dei relativi sinistri e di curare l'esazione e la trasmissione dei premi e gestire i rapporti con l'Assicuratore, così come espressamente previsto dal Capitolato descrittivo e prestazionale, cui si rinvia. I compensi sono determinati secondo gli accordi ed i contratti in essere tra il Broker incaricato e l'Agenzia, ovvero, in mancanza, secondo la media delle commissioni di mercato riconosciuta al Broker e da esso presentata e sono a carico dell'Assicuratore per l'intera durata del contratto.

Per la polizza Infortuni/Danni accidentali/Dipendenti in missione/Infortuni conducenti, la provvigione che sarà corrisposta al Broker, da parte dell'Assicuratore, sarà pari al 3% (treper cento) applicato al premio assicurativo previsto per la polizza.

**Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio lordo annuale è determinato in € 432.200,00 (euro quattrocentotrentaduemiladuecento/00) pari alla somma dell'ambito I- Infortuni, pari ad € 215.950,00 (duecentoquindicimilanovecentocinquanta/00) e dell'ambito II- Danni accidentali, pari ad € 216.250,00 (duecentosedicimiladuecentocinquanta/00) e verrà versato anticipatamente per ogni anno in un'unica soluzione.

Il premio, come sopra determinato, è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.

Pertanto, l'Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., nonché la revisione di cui all'art. 1664 c.c..

In parziale deroga all'art. 1901 c.c. l'Agenzia è tenuta al pagamento, tramite Broker, della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza: l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2013. Qualora l'Agenzia non paghi il premio per le rate successive, eventuali premi aggiuntivi relativi a modifiche e/o variazione del rischio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto.

**Art. 8 – Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il pagamento dei premi di cui al precedente art. 7 sarà effettuato per il tramite del Broker, con effetto liberatorio per l'Agenzia.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Assicuratore indica, quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, il seguente:

OMISSIS – IBAN: OMISSIS

e dichiara che i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono i signori:

OMISSIS

L'Assicuratore si impegna a comunicare all'Agenzia ed al Broker, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

#### **Art. 9 – Penali**

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nei Capitolati descrittivi e prestazionali (Obblighi della Società in caso di sinistro), l'Assicuratore è tenuto a pagare all'Agenzia, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 10 - Recesso**

Nel caso in cui la Società si rendesse inadempiente agli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio di assicurazione discendenti dal contratto, l'Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante lettera raccomandata indirizzata all'Assicuratore ed al Broker.

Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata con la quale l'Agenzia ha manifestato la volontà di recesso unilaterale. Nell'ipotesi in cui il recesso

unilaterale fosse esercitato dall'Agenzia nel corso dell'annualità assicurativa, l'Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.

#### **Art. 11 – Clausola risolutiva espressa**

Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata dell'Agenzia senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: *a)* stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto; *b)* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; *c)* cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente; *d)* reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; *e)* inadempienza accertata agli obblighi e agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge e, in generale, sopravvenuto difetto delle condizioni per contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.38 D.Lgs.n.163/2006.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Assicuratore inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà comunicato all'Assicuratore inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante

prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Assicuratore, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della stessa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Assicuratore.

L'esecuzione in danno non esime l'Assicuratore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 12 – Recesso dell'assicuratore**

L'Assicuratore si riserva la facoltà di recedere dall'assicurazione annualmente, con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza annuale, da notificarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia e al Broker.

Nell'ipotesi in cui l'Assicuratore si avvalga della facoltà di recesso di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà richiedere, e l'Assicuratore sarà tenuto ad accettare, una proroga della polizza - fino ad un massimo di 180 giorni ed alle medesime condizioni normative ed economiche in corso - al fine di predisporre la gara per la nuova aggiudicazione del servizio. In tal caso, il premio di proroga sarà conteggiato in pro-rata (1/360) per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 13 – Cessione del contratto**

Non è ammessa la cessione totale o parziale del presente Contratto.

#### **Art. 14 – Cessione del credito**

**1.** Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Assicuratore nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto

effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

**2.** Qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Assicuratore risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

#### **Art. 15 – Responsabilità civile e cauzione**

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente Contratto. Ai sensi dell’art. 113, codice dei contratti pubblici, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Assicuratore ha costituito deposito cauzionale mediante

polizza fidejussoria n. 535203 pari ad € 129.660,00 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. in data 9 dicembre 2013 ed acquisita all'atto della stipula del presente Contratto. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell'Agenzia a seguito della verifica - da parte dell'Ufficio Fornitori dell'Agenzia - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 16 – Elezione di domicilio**

Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e Fornitori - Via Giorgione 159, 00147 Roma;
- Fondiaria SAI SpA, Corso Mattei 51, 10121 Torino

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente Contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

#### **Art. 17 – Disposizioni antimafia**

L'Assicuratore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la L. n.136/2010 e smi. In particolare, l'Assicuratore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Assicuratore si impegna a comunicare immediatamente

all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Assicuratore stesso ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 19 – Oneri fiscali, spese di pubblicazione e spese contrattuali**

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico dell’Assicuratore.

Ai sensi dall’art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, l’Assicuratore, in data 11 dicembre 2013, ha provveduto ad effettuare, mediante bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso, *pro quota*, delle spese di pubblicazione della gara sui quotidiani, pari ad € 486,66.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito

dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa undici pagine di undici mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me. La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole e le condizioni di cui agli artt.: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 e 19.